COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89240 Ord. n. 33

OGGETTO: Palio 18 agosto 2026 – Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n.14 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83901, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito alla Nobile Contrada del Nicchio, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costiutisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex* art. 98, comma 4, del Regolamento, recante numero di protocollo in entrata 85879 del 26 ottobre 2026;

Considerato che:

- la Contrada ha presentato una memoria composta da numero 13 pagine, con in allegato un dispositivo USB, i cui contenuti si intendono acquisiti e integralmente riportati e trascritti nel presente atto;

- nelle conclusioni la Contrada, per il tramite dell'Onorando Priore, confida che, ai sensi dell'art. 98 comma 5 del Regolamento, l'A.D. proceda all'archiviazione dell'addebito;

Richiamati i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 18 agosto c.a., evidenzia sostanzialmente che: *«Si segnala, inoltre, il comportamento del fantino della Nobile Contrada del Nicchio [.....] che posizionandosi all'altezza del verrocchio impediva l'ingresso della rincorsa. Sono anche da segnalare i numerosi spostamenti fino allo steccato (per più di due volte) in seconda fila senza danneggiare alcuna contrada ma di fatto non permettendo di dare una mossa valida. Il Mossiere richiamava più volte il fantino a stare in posizione senza però impartire un richiamo ufficiale»;*

Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S.;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 101, comma 2, il quale così recita: *"E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento..."*;

- art. 87 che prevede: "*Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70*";

- art. 64, comma 1, il quale dispone che: *"È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini";*

Valutato quanto esposto dalla Nobile Contrada del Nicchio e ritenendo fondata la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n. 14 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83901, l'A.D. formula la pedissequa proposta sanzionatoria, evidenziando quanto segue:

1) Sui continui spostamenti asseritamente dovuti alla tensione del cavallo e ai calci ricevuti dal cavallo della Nobile Contrada del Nicchio.
La suddetta Contrada sostiene che i continui spostamenti del fantino Tittia sarebbero dovuti alla tensione del cavallo, innervosito da calci ricevuti da altro cavallo alla mossa.
Quest'ultima ricostruzione non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie. Invero, come emerge dalla relazione dei Deputati della Festa, che gode di fede privilegiata, la dinamica dei fatti è totalmente diversa da quella prospettata dalla Nobile Contrada del Nicchio.
Non vi è alcun riferimento a calci ricevuti quale causa giustificatrice della condotta, né tale circostanza vale ad escludere il turbamento. In ogni caso, anche laddove si volesse ipotizzare uno stato di tensione dell'animale, ciò non esime il fantino dall'obbligo di mantenere la posizione assegnata e di non turbare la mossa. La gestione del cavallo rientra nella perizia del fantino e non può tradursi in continui movimenti dall'alto verso il basso;

2) Circa la condotta del fantino e sull' inesistenza di richiami ufficiali.
La Nobile Contrada del Nicchio eccepisce che la condotta del proprio fantino sarebbe stata esente da richiami ufficiali. L'argomento è irrilevante in quanto l'assenza di un richiamo ufficiale nei confronti del fantino della Nobile Contrada del Nicchio non incide sulla sussistenza degli addebiti contestati alla Contrada, che vanno valutati autonomamente alla luce della Relazione dei Deputati della Festa. La responsabilità è personale e oggettiva per fatto del proprio fantino, e non può essere elisa dalla mera circostanza che non ci sia stato un richiamo ufficiale bensì numerosi richiami sebbene non ufficiali.

3) Circa la tesi secondo la quale durante le mosse non valide il fantino si trovasse nella corretta posizione.

La Contrada, durante le mosse ritenute non valide, asserisce che il fantino Tittia si sarebbe trovato nella corretta posizione, a dimostrazione dell'assenza di volontà di turbare le fasi della mossa.

La circostanza è del tutto ininfluente in quanto la regolarità della posizione in una o più fasi della mossa non determina la liceità della condotta complessiva. Ciò che viene contestato non è il singolo fotogramma, bensì la condotta dinamica e continuata posta in essere dal fantino, consistita in continui spostamenti dall'alto verso il basso della mossa e tra i canapi. Tale condotta, anche se eventualmente finalizzata a calmare l'animale, ha oggettivamente recato turbamento alle fasi della mossa;

4) Sulla circostanza che la condotta del fantino e della Nobile Contrada del Nicchio non avrebbe danneggiato alcuna altra Contrada.

Sostiene la Contrada che la condotta del fantino non avrebbe arrecato danno ad altre Contrade. L'assunto è infondato in fatto e in diritto e va disatteso per due ordini di ragioni.

In primo luogo, ai fini dell'integrazione degli addebiti di cui all'art. 64 Reg. Palio, non è necessario il verificarsi di un danno concreto ad altra Contrada, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a turbare il regolare svolgimento della mossa. In secondo luogo, e soprattutto, la condotta maggiormente contestata e più grave, come attestato dai Deputati della Festa, non è solo quella dei continui spostamenti, bensì quella di essersi trattenuto al Verrocchio impedendo l'ingresso della rincorsa. Tale condotta è di per sé ostativa alla validità della mossa anche volendo ipotizzare, per mera concessione dialettica, l'assenza di turbamenti volti ad arrecare danno ad altre Contrade.

Dunque è innegabile che con la condotta posta in essere dal fantino, ossia continui spostamenti dall'alto verso il basso e il trattenersi vicino al Verrocchio, abbia comunque impedito di dare una mossa valida, recando turbamento al regolare svolgimento del Palio. Si tratta di turbamento oggettivo alla mossa, che prescinde dall'*animus* del fantino;

5) Prevalenza della relazione dei Deputati della Festa.

La ricostruzione effettuata dalla Nobile Contrada del Nicchio non trova riscontro nella relazione dei Deputati della Festa e, precisamente, nell'estratto di riferimento, rispetto al quale vi è una dinamica totalmente diversa di quanto accaduto.

Pertanto, si ritiene prevalente la tesi dei Deputati della Festa, la cui relazione gode di fede privilegiata e costituisce fondamento dell'addebito;

6) Responsabilità oggettiva *ex* art. 101, comma 2, del Regolamento per il Palio.

In merito alla responsabilità oggettiva, si osserva che trattasi di istituto che trova la propria fonte nel diritto paliesco e, come tale, segue il normale *iter* sanzionatorio proprio della Giustizia Paliesca.

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Regolamento per il Palio, la Contrada è ritenuta responsabile oggettivamente per il fatto del proprio fantino anche in caso di assoluta casualità e occasionalità della condotta di quest'ultimo. Ne consegue che l'asserita occasionalità, involontarietà o assenza di colpa/dolo da parte del fantino è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza di responsabilità in capo alla Contrada, la quale risponde oggettivamente per il solo fatto che il fantino ha turbato le fasi della mossa impedendo di dare una mossa valida, a prescindere dall'elemento soggettivo.

Dunque, in materia di disciplina del Palio vige, secondo il Regolamento, il principio consolidato di responsabilità oggettiva della Contrada per la condotta pregiudizievole del proprio fantino e dei propri contradaioli. Pertanto, non rileva l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, né la volontarietà o meno della condotta ma è sufficiente l'oggettiva difformità della condotta rispetto alle prescrizioni del Regolamento.

Il Regolamento impone al fantino di attenersi a quanto disposto dall'art.64, comma 1, del suddetto.

Dunque, la sussistenza della responsabilità di cui all'art.101, comma 2, del Regolamento risulta essere prassi consolidata come da costante indirizzo giurisprudenziale a partire dal 2018.

7) Sul precedente della Contrada della Tartuca - Palio del 3 luglio 2025.

Quanto al precedente invocato relativo alla Contrada della Tartuca, si tratta di due situazioni totalmente diverse che non possono avere pari rilievo e che non sono in alcun modo comparabili.

I fatti posti in essere dal fantino della Nobile Contrada del Nicchio si appalesano di ben più grave entità rispetto a quelli oggetto del precedente citato, sia per intensità della condotta perturbatrice, sia per le conseguenze prodottesi sulla regolarità della mossa. Pertanto, alcun effetto scriminante o attenuante può desumersi dal richiamato precedente.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, ai sensi degli artt. 97, 98, comma 5, 101 e 103, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento per il Palio, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio a carico della Nobile Contrada del Nicchio per essersi resa responsabile *ex* art. 101, comma 2, del Regolamento del Palio della condotta tenuta dal proprio fantino.

P.Q.M.

- propone di comminare alla Nobile Contrada del Nicchio la sanzione di **una (1) censura**, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile della condotta del proprio fantino che per gran parte della mossa si tratteneva al nono posto posizionandosi all'altezza del verrocchio e impedendo l'ingresso della rincorsa, nonchè ponendo in essere in seconda fila numerosi spostamenti fino allo steccato e non permettendo di dare una mossa valida nonostante il Mossiere lo richiamasse, così da porre in essere un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio e turbando le fasi della mossa, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Regolamento;

- propone di sanzionare, *ex* art.99 del Regolamento, il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia come da separata proposta;

- dispone di notificare la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada del Nicchio assegnandole, a pena di decadenza, n. 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente proposta di sanzione per presentare alla Giunta Comunale memoria difensiva *ex* art.98, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano